

PROCEDURA APERTA telematica per l'affidamento dei servizi di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili caratterizzati da Codice EER 20.01.08, provenienti da raccolta differenziata domiciliare del Comune di Fidenza (PR) – Periodo di gestione: anni 3 (tre).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto i servizi di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili caratterizzati da Codice EER 20.01.08, provenienti da raccolta differenziata domiciliare del territorio comunale di Fidenza (PR), per un quantitativo annuo presunto di 2.400 tonnellate.

Il quantitativo presunto per la durata dell'appalto (anni 3) è di 7.200 tonnellate.

L'Appaltatore si impegna a ricevere un maggiore ovvero un minore quantitativo di quello sopra indicato mantenendo invariate le condizioni offerte in sede di gara (ivi incluso il prezzo di riferimento in euro/ton offerto).

ART. 2 – MODALITA' DI GARA E PREZZO DI RIFERIMENTO

All'affidamento del servizio si provvederà con gara da espletarsi mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti).

Il servizio sarà affidato, in base al criterio di cui all'art. 95, comma 4, lettera b), del predetto Codice, a favore della ditta che avrà presentato il maggior ribasso rispetto al prezzo a base di gara, considerando anche il computo del costo del trasporto a carico della Stazione Appaltante secondo quanto specificato nel Disciplinare di Gara.

Il prezzo unitario a base d'asta, al netto di iva e/o altre imposte e contributi di legge è pari a:

- 49,00 (quarantanove/00) euro/ton per il servizio di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili caratterizzati da Codice EER 20.01.08.

Al fine di non determinare antieconomici aggravii di spesa per la Società, il prezzo offerto, comprensivo del costo del trasporto come calcolato ai sensi del Disciplinare di Gara, non potrà comunque superare il valore di:

- 78,00 (settantotto/00) euro/ton per il servizio di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili caratterizzati da Codice EER 20.01.08.

Il servizio affidato sarà remunerato mediante l'applicazione del prezzo unitario offerto in gara dall'Impresa aggiudicataria, per i quantitativi di rifiuto effettivamente conferito, con rilevamento a destino del peso.

ART. 3 – LUOGO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il luogo di esecuzione del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti in oggetto coincide con il sito impiantistico proposto (o i siti impiantistici proposti) dall'Appaltatore, debitamente autorizzato ai sensi della normativa vigente con riferimento in particolare al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

I rifiuti in oggetto derivano da attività di raccolta differenziata domiciliare effettuate nel Comune di Fidenza, dove San Donnino Multiservizi Srl è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza e

ambiente.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto a base di gara, per l'intera durata dell'appalto (pari a anni 3 – tre) è di euro 352.800 (trecentocinquantaquattromilaottocento/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero), essendo ritenuti assenti rischi per le interferenze e non essendo pertanto stato necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).

L'importo dell'appalto è stimato, essendo la sua effettiva quantificazione legata agli effettivi quantitativi di rifiuti oggetto di trattamento e recupero.

Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, ovvero per un massimo di mesi 6 (sei). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO.

La durata dell'appalto è fissata in 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Resta nella esclusiva facoltà di San Donnino Multiservizi srl interrompere, in qualsiasi momento, senza che derivino alla medesima obblighi di qualsiasi natura risarcitoria, indennitaria od altro, il rapporto in atto con la Ditta assegnataria del servizio, qualora lo stesso servizio – ad insindacabile giudizio degli uffici di San Donnino Multiservizi srl e sulla scorta di documentazione probatoria – non sia rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, non venga espletato secondo le modalità concordate e/o comunque non soddisfi più le esigenze aziendali.

ARTICOLO 6 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA.

La garanzia a corredo dell'offerta è stabilita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lvo 50/16 e smi, in misura pari al 2% dell'importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente capitolato e può essere costituita mediante cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fideiussione può essere, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo 385/93. La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'offerta, ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16 e smi, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate. Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, come sancito dall'ultimo comma dell'art. 93, c. 9 del D.Lvo 50/2016 e smi.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ARTICOLO 7 – CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del relativo contratto di affidamento, nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore è obbligato a prestare, in favore di San Donnino Multiservizi Srl, la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006.

La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

San Donnino Multiservizi Srl può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di San Donnino Multiservizi Srl, senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a San Donnino Multiservizi Srl, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da San Donnino Multiservizi Srl sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, San Donnino Multiservizi Srl si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvederà immediatamente alla sua ricostituzione.

Non sarà accettata garanzia definitiva che preveda clausole che in qualunque modo pongano oneri a carico della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria possono essere ridotti nelle misure indicate dalla norma medesima qualora la Ditta aggiudicataria dimostri il possesso delle certificazioni ivi previste. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale: le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale: le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, co. 1, del Codice, pena la nullità del contratto salvo il diritto di San Donnino Multiservizi Srl al risarcimento del danno. La cessione credito derivante dal contratto di appalto è consentita nei limiti dei cui all'art. 106 del Codice.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è responsabile nei confronti di San Donnino Multiservizi Srl dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. L'appaltatore è altresì responsabile per casi di danni arrecati eventualmente a San Donnino Multiservizi Srl e/o a terzi in dipendenza di dolo e/colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto.

A fronte di quanto sopra l'Appaltatore manleva San Donnino Multiservizi srl da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 c.c., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 12 – PERSONALE

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria in riferimento allo specifico appalto svolto e dichiarato in sede di offerta e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di San Donnino Multiservizi Srl, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte di datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro di predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L'appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato.

ART. 13 – RISOLUZIONE

In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo pec da parte di San Donnino Multiservizi per porre fine all'adempimento, San Donnino Multiservizi ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1454 codice civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

In ogni caso, ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, si conviene che San Donnino Multiservizi potrà risolvere di diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con pec, il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno, nei seguenti casi:

- a) grave inadempienza o significativa difformità della prestazione, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni;
- b) il ripetersi, nel corso dell'anno solare, di almeno 3 (tre) inadempienze debitamente contestate;
- c) superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di San Donnino Multiservizi;
- e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuto nel presente Contratto e nei suoi Allegati;
- f) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la durata del Contratto, ai sensi del successivo articolo 24;
- g) negli altri casi previsti dai successivi articoli relativi a Fatturazione e pagamenti, Riservatezza, Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, Trasparenza, Condizioni Risolutive espresse.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, San Donnino Multiservizi ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con pec. In ogni caso, resta fermo il diritto di San Donnino Multiservizi al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 14 – RECESSO

Ferma restando l'applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, San Donnino Multiservizi ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, modifica o accorpamento di funzioni;
- c) sopravvenuto motivi interesse pubblico, rivalutazioni dell'interesse pubblico originario, sopravvenienze fattuali o giuridiche;
- d) qualsiasi ulteriore determinazione da parte degli organi competenti in merito agli impianti di chiusura del ciclo minimi di cui alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mezzo pec.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di San Donnino Multiservizi dei servizi, purché effettuati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della

gestione degli affari del Fornitore;

- ferma restando la disciplina in caso di perdita dei requisiti generali in capo all'operatore economico, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza in passato giudicata, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi; infatti, in detti casi, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di San Donnino Multiservizi.

Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, San Donnino Multiservizi ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi Srl.

In caso di recesso di San Donnino Multiservizi ai sensi del presente comma, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non oltre il 2% (due per cento) del corrispettivo residuo; il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o rimborso spese.

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il credito dell'Appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per il prezzo unitario a base di gara, rideterminato in forza del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore. Lo sconto contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.

La contabilità dei compensi di spettanza dell'Appaltatore per l'esecuzione del presente appalto sarà redatta con cadenza mensile in contraddittorio con l'Appaltatore.

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da San Donnino Multiservizi srl in 60 giorni d.f.f.m..

Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore secondo le modalità di legge ed inviate a San Donnino Multiservizi Srl al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.sandonnino.it

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura i codici identificativi di gara (CIG) specificati nel Disciplinare di Gara.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.p.R. n. 602/1973.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, entro la data di stipulazione del contratto, i seguenti dati:

- Matricola azienda INPS e sede INPS competente;
- Codice ditta INAIL e sede INAIL competente;
- CCNL applicato;
- Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto;
- Dichiarazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul succitato conto corrente.

In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti, sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

San Donnino Multiservizi Srl al fine di garantire in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara).

L'Appaltatore si obbliga a comunicare a San Donnino Multiservizi Srl gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si obbliga inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010.

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- a) all'osservanza degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti il presente servizio, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, dal D. Lgs. 81/2008;
- b) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura e spese;
- c) a disporre, per tutta la durata del contratto, dell'impiantistica di destino dei rifiuti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio e dichiarate in sede di gara nonché a disporre di personale adeguatamente formato in relazione ai servizi da effettuarsi;
- d) all'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Committente, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà carico dell'Appaltatore la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale. L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente Capitolato d'Oneri e della normativa vigente;
- e) a garantire l'esecuzione del servizio che, in quanto da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituendo quindi attività di pubblico interesse, non può essere sospeso o abbandonato; in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12 giugno 1990, n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO

Una volta approvata l'aggiudicazione, San Donnino Multiservizi srl provvederà alla comunicazione di tale provvedimento ai sensi dell'art. 76, co. 5, del Codice con le modalità e nei termini ivi previsti.

Contestualmente alla stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà fornire i nominativi del referente dell'appalto in esame nonché del proprio Responsabile della Sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto di affidamento, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Capitolato e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 18 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 19 – RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Parma (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

ART. 21 – MANCATO AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

San Donnino Multiservizi srl, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile. I concorrenti non potranno nulla pretendere, qualora San Donnino Multiservizi srl, a suo insindacabile giudizio, non proceda all'affidamento del presente appalto.

La Stazione Appaltante può recedere unilateralmente dal contratto alle condizioni di cui all'art. 109 del Codice.

ART. 22 – SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI

Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico del fornitore.

ART. 23 – BREVETTI E DIRITTI DI AUTORE

San Donnino Multiservizi Srl non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Aggiudicatario riterrà indenne San Donnino Multiservizi srl da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara.

ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLI

San Donnino Multiservizi Srl ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora siano rilevate delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne sarà data comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente, San Donnino Multiservizi srl si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente capitolato ed eventuali altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 25 – ASSICURAZIONE

E' obbligo dell'Aggiudicatario stipulare polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi e danni a cose, a copertura delle attività affidate, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, con massimale, valido per l'intero periodo del servizio affidato, di importo non inferiore a € 5.000.000.

ART. 26 – SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

La Ditta aggiudicataria, durante le operazioni di scarico dei rifiuti presso l'impianto, dovrà adottare e/o far adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando sin da ora San Donnino Multiservizi srl da ogni responsabilità civile e penale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori; assume, altresì, l'obbligo di prevenire e ridurre tutti i rischi da interferenza fra le attività di scarico dei rifiuti e le attività espletate presso l'impianto di conferimento.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

ART. 27 – ATTIVITA' OGGETTO DI CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento i servizi di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili caratterizzati da Codice EER 20.01.08, provenienti da raccolta differenziata domiciliare del Comune di Fidenza (PR), per un quantitativo stimato, per il periodo di affidamento (anni 3), di circa 7.200 tonnellate.

I rifiuti che verranno conferiti provengono esclusivamente dal territorio comunale di Fidenza (PR). I rifiuti saranno trasportati a cura e spese di San Donnino Multiservizi srl o a mezzo Ditta autorizzata all'uopo incaricata, con l'ausilio di mezzi adeguati di varie tipologie (automezzi multilift con cassoni, motrici con semirimorchi, automezzi con o senza rimorchio, ecc) già

autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi, presso l'impianto o gli impianti di proprietà o nella disponibilità della ditta aggiudicataria.

Il recupero dei suddetti rifiuti consiste nell'effettuazione di operazioni codificate come R3 (eventualmente precedute dall'operazione R13) ai sensi di quanto previsto dall'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non essendo al riguardo ammessi impianti effettuanti esclusivamente attività di stoccaggio R13; l'attività deve essere svolta in impianti in possesso di tutte le previste autorizzazioni di legge.

ART. 28 – CPV DEL CONTRATTO

Oggetto principale:

CPV	Descrizione
90513000-6	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

ART. 29 – PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo definito a base di gara è pari:

Oggetto dell'Appalto	Prezzo a base di gara
Servizi di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili caratterizzati da Codice EER 20.01.08	49,00 (quarantanove) euro/ton

da intendersi IVA esclusa, inclusi gli oneri propri della sicurezza aziendali.

Lo sconto percentuale offerto in sede di gara sarà fisso e invariato per tutta la durata del contratto.

L'offerta economica dovrà contenere, pena esclusione, i propri costi della manodopera e interni della sicurezza, ai sensi degli articoli 95, co. 10 e 97, co. 6, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 30 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto è affidato secondo le modalità espone nel Bando e nel Disciplinare di Gara.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, co. 4 del Codice: risulterà migliore offerente il concorrente che avrà offerto il minor prezzo unitario posto a base di gara, computato tenendo conto del ribasso sul prezzo unitario offerto nell'Offerta economica, incrementato del costo del trasporto a carico della Stazione Appaltante.

ART. 31 – REFERENTE TECNICO DEL SERVIZIO (RT)

L'Appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l'incarico di Responsabile Tecnico del Servizio (di seguito RT), che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

Il RT dell'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, dovrà interloquire con il personale incaricato della Stazione Appaltante per il coordinamento e lo svolgimento del servizio.

Il personale incaricato della Stazione Appaltante ha facoltà di accedere, previa richiesta all'Appaltatore, rispettando le prescrizioni di sicurezza dell'Appaltatore, a tutti i siti ove l'Appaltatore svolge le attività incluse nel presente appalto e ciò per eseguire verifiche, controlli a campione delle attività e delle prestazioni eseguite dall'Aggiudicatario.

Nel caso di rilievi da parte della Stazione Appaltante sulle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, il RT dovrà disporre ed eseguire a propria cura e spese le attività necessarie per la regolarizzazione della commessa contestata, ripetendo, se necessario, le attività già eseguite e non ritenute a perfetta regola d'arte senza poter richiedere ulteriori compensi di qualsiasi sorta, salvo l'applicazione di penali.

ART. 32 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’impianto indicato dal concorrente per il conferimento di rifiuti deve essere situato a una distanza non superiore a 180 (centottanta) km di sola andata dalla sede di San Donnino Multiservizi Srl – Via Bologna 2 - Fidenza (PR) – (distanza calcolata utilizzando il software reperibile sul sito “Via Michelin – Calcola il tuo percorso – Tipo di itinerario: il più breve (distanza) – Auto”). Qualora il concorrente abbia previsto l’impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla specifica sopra indicata.

Tale impianto deve inoltre essere rispondente alle seguenti caratteristiche:

- debitamente autorizzato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’effettuazione di operazioni, sui rifiuti oggetto del servizio, codificate come attività R3 (eventualmente precedute dall’operazione R13) ai sensi di quanto previsto dall’Allegato C alla Parte IV del Decreto, non essendo al riguardo ammessi impianti effettuanti esclusivamente attività di stoccaggio R13; qualora il concorrente abbia previsto l’impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica;
- disponibilità di stoccaggio per quantitativi sufficienti a coprire i periodi di fermo/chiusura/manutenzione dell’impianto e di garantire conseguentemente, senza soluzione di continuità, il ritiro delle quantità mensile di 200 tonnellate di rifiuti urbani biodegradabili - Codice EER 20.01.08. Qualora il concorrente abbia previsto l’impiego di più impianti, la suddetta specifica deve essere assicurata dal loro complesso;
- dotato di attrezzature e strutture idonee per l’accesso ed il conferimento delle frazioni merceologiche previste dal presente Capitolato tramite automezzi di qualsiasi dimensione; qualora il concorrente abbia previsto l’impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica;
- dotato di attrezzatura idonea per il rilevamento elettronico del peso dei rifiuti conferiti; qualora il concorrente abbia previsto l’impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica;
- dotato di tutti gli accorgimenti, metodi, tecnologie e misure di gestione ambientale idonee a garantire un elevato grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica; qualora il concorrente abbia previsto l’impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica.

Non è consentito l’utilizzo di impianti diversi da quelli dichiarati in sede di gara, se non in caso di comprovata forza maggiore. Nel caso, la sostituzione dell’impianto dovrà essere richiesta con comunicazione scritta corredata dalla relativa autorizzazione ed accettata in forma scritta dalla Stazione Appaltante. Resta comunque inteso che da tale cambio di impianto non dovranno derivare costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante né direttamente né indirettamente; eventuali maggiori costi per oneri di trasporto dovranno quindi essere sostenuti dall’Appaltatore.

Qualora il concorrente abbia previsto l’impiego di più impianti e qualora in corso di esecuzione non risulti dal concorrente garantito il rispetto della ripartizione tra i singoli impianti delle quote annue di rifiuti dichiarate in sede di offerta, eventuali maggiori costi per oneri di trasporto derivanti dalla diversa allocazione delle quote sui diversi impianti dovranno essere sostenuti dall’Appaltatore.

Il rifiuto verrà conferito a cura e spese della Stazione Appaltante nell’impianto indicato dall’Appaltatore, tramite idonei automezzi con regolare documento di trasporto rifiuti (Formulario di Identificazione Rifiuti).

Lo smaltimento degli scarti derivanti dal processo di recupero dei rifiuti conferiti deve ritenersi compreso nelle tariffe proposte in gara.

E’ richiesta una disponibilità di massima, per il conferimento all’impianto, dei seguenti orari:

- Dal lunedì al venerdì: 7.00-12.30 e 13.30-17.00;

- Sabato: 7.00-12.30;

qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare per iscritto all'Appaltatore il/i giorno/i del conferimento con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore.

La Stazione Appaltante non garantisce quantitativi minimi giornalieri, viceversa l'Appaltatore dovrà garantire la continuità delle operazioni di ricevimento dei rifiuti nelle giornate e negli orari indicati.

L'operazione di pesatura dei rifiuti conferiti deve essere effettuata presso l'impianto dell'Appaltatore.

Il servizio dovrà essere garantito anche nel periodo estivo e in ogni caso non potrà essere sospeso per più di 2 (due) giorni consecutivi, domeniche e festività incluse, salvo diverse e particolari situazioni, che dovranno essere preventivamente concordate con la Stazione Appaltante; qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, la suddetta specifica deve essere garantita dal loro complesso.

Il trasporto presso l'impianto di trattamento è ad esclusivo carico della Stazione Appaltante, che si potrà avvalere anche di Ditte terze regolarmente autorizzate, dandone preventiva comunicazione all'appaltatore.

Tutti i carichi conferiti dovranno essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza e dovrà essere garantita la pesatura e lo scarico presso l'impianto autorizzato e indicato dalla Impresa appaltatrice in sede di gara nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza; qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica.

I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.

ART. 33 – PENALITA'

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di San Donnino Multiservizi srl di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto. Le penali saranno comunicate all'aggiudicatario con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza.

Le penali che, ricorrendone i presupposti, San Donnino Multiservizi srl può applicare all'Appaltatore sono le seguenti:

a) Inosservanza generica degli obblighi di cui al presente capitolato.

In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato ed atteso che il servizio oggetto dell'appalto è considerato ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, l'Appaltatore ha l'obbligo di ovviare immediatamente all'infrazione contestata; ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti nei tempi indicati, San Donnino Multiservizi avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e a fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori e/o gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali e del maggior danno subito. Il Responsabile del Procedimento potrà applicare nel caso specifico ed a seconda della gravità dell'inosservanza rilevata, una penale variabile tra € 500,00 (cinquecento/00) ed € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni singola violazione.

b) Servizio effettuato in ritardo.

In caso di accertato ed immotivato ritardo nelle fasi di scarico superiore a 30 minuti decorrenti dall'orario in cui il carico giunge presso l'impianto, il Responsabile del Procedimento potrà

applicare una penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni singolo caso di ritardo, con facoltà di addebitare all'Appaltatore anche i maggiori costi per l'eventuale effettuazione di lavoro straordinario da parte di personale aziendale.

c) Mancato conferimento del rifiuto.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore impedisca il conferimento del rifiuto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di far effettuare i conferimenti presso altri impianti, addebitando all'Appaltatore una penale pari al + 20% (venti per cento) del corrispettivo del servizio non effettuato, fatti salvi i maggiori danni.

Nel caso in cui la mancata possibilità del conferimento si verifichi per più di 2 (due) volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempienza dell'Appaltatore, dandone semplice comunicazione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra e l'addebito delle maggiori spese conseguenti.

L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante per assicurare la continuità del servizio, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore.

In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui vengano previste irrogazioni di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale possibilità, da parte di San donnino Multiservizi, di determinare penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente qualora ricorra una delle ipotesi descritte dalla presente fattispecie.

ART. 34 – MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso dagli obblighi dell'Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza dell'attività contrattuale e quindi per l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte. Le prestazioni ripartite per tutta la durata del contratto, commissionate da San Donnino Multiservizi srl ed eseguite dall'Appaltatore, saranno contabilizzate esclusivamente con il metodo "a misura".

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35 – CLAUSOLA CODICE ETICO.

L'Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 adottato da San Donnino Multiservizi Srl e delle sue implicazioni per la società pubblicato, nell'apposita sezione, sul sito della Società attivo all'indirizzo www.sandonnino.it;
- non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima San Donnino Multiservizi Srl a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 36 – DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ED ALTRA DOCUMENTAZIONE.

In materia di documentazione antimafia il presente appalto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il Contratto di affidamento è risolto di diritto e la

Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

Parimenti il contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per San Donnino Multiservizi Srl.

Resta salvo il diritto di San Donnino Multiservizi Srl al risarcimento dei maggiori danni subiti.

ARTICOLO 37 – RISERVATEZZA.

L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

ARTICOLO 38 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 39: - TRATTAMENTO DEI DATI

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge ed i regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Fidenza, 08 maggio 2023

*Il Responsabile Unico del
Procedimento
(f.to Geol. Enrico MENOZZI)*